COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.12.2007
COM(2007) 855 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'istituzione di un sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) Il 14 novembre 2006, il consiglio di cooperazione UE-Georgia ha adottato una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV). Come indicato nella raccomandazione, il piano d'azione delinea misure concrete volte a permettere alle Parti l'assolvimento degli obblighi definiti nell'accordo di partenariato e di cooperazione del 1999 tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e offre un quadro più ampio atto a stimolare una maggiore integrazione economica e normativa tra la Georgia e l'UE, su un periodo di cinque anni.

(2) Il piano d'azione PEV UE-Georgia contempla diversi obiettivi in materia di giustizia, libertà e sicurezza, in particolare nell'ambito del settore prioritario 4 e al punto 4.3 degli obiettivi e delle azioni generali. Esso getta inoltre le basi per un dialogo più approfondito UE-Georgia in materia di migrazione, compresi la riammissione e i visti.

(3) Al fine di definire un quadro istituzionale atto a sviluppare detto dialogo e di controllare regolarmente la realizzazione degli obiettivi in materia di giustizia, libertà e sicurezza, il piano d'azione PEV UE-Georgia prevede (capitolo 4.3) l'istituzione di un nuovo sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza nell'ambito dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Georgia.

(4) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione del suddetto accordo di partenariato e di cooperazione, si allega il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione UE-Georgia in merito all'istituzione di un sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'istituzione di un sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra[1],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2006, il consiglio di cooperazione UE-Georgia ha adottato una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d'azione UE-Georgia.

(2) A norma dell'articolo 83 del suddetto APC, il consiglio di cooperazione è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato di cooperazione.

(3) Il 12 ottobre 1999, il consiglio di cooperazione UE-Georgia ha adottato il regolamento interno del comitato di cooperazione[2], delegando a quest'ultimo le competenze per l'istituzione e la futura costituzione di sottocomitati,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall'articolo 83 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'istituzione di un sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza viene stabilita conformemente all'allegato della presente decisione.

---

1 GU L 205 del 4.8.1999, pag. 1.

2 GU L 297 del 18.11.1999, pag. 38.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, (in appresso, "l'accordo"), in particolare l'articolo 83,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 10 del suo regolamento interno[3], il comitato di cooperazione può istituire sottocomitati e definirne il mandato.

(2) Il piano d'azione UE-Georgia della politica europea di vicinato (PEV) (capitolo 5) stabilisce l'istituzione, nel quadro dell'accordo, di organi congiunti preposti a garantire l'avanzamento e la sorveglianza dei piani d'azione e prevede che le strutture istituite nel quadro dell'accordo vadano riesaminate in modo da garantire che tutte le priorità della PEV siano prese adeguatamente in considerazione.

(3) I settori della giustizia, libertà e sicurezza costituiscono priorità chiave del piano d'azione PEV UE-Georgia.,

DECIDE:

Articolo unico

È istituito un sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza, il cui mandato è definito in allegato.

Fatto a,

Per il comitato di cooperazione UE-Georgia

Per la Georgia

Per la Comunità europea

[3] GU L 297 del 18.11.1999, pag. 38.

Mandato

del sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza
istituito nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Georgia

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,

visto il regolamento interno del comitato di cooperazione adottato dal consiglio di cooperazione il 12 ottobre 1999 quale allegato al proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

ha istituito un sottocomitato Giustizia, libertà e sicurezza conferendogli il seguente mandato:

Articolo 1

Il sottocomitato esamina l'attuazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione e del piano d'azione della politica europea di vicinato ad esso connesso, nei seguenti settori:

- gestione delle frontiere;
- gestione della migrazione legale e illegale (comprese le questioni connesse a riammissione, visti, sicurezza dei documenti di viaggio, asilo);
- sfollati interni;
- lotta alla criminalità organizzata (compresi traffico e tratta di esseri umani, droghe illecite, riciclaggio di denaro, reati informatici, corruzione e altre forme di attività illecite);
- lotta al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo);
- cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie;
- Stato di diritto e riforma della giustizia;
- tutela dei dati personali;
- sviluppo della cooperazione transfrontaliera e regionale in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

Il comitato di cooperazione ha facoltà di aggiungere altri settori a quelli qui enumerati.

Articolo 2

Il sottocomitato è sottoposto all'autorità del comitato di cooperazione, cui rende conto del suo operato e trasmette le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

Articolo 3

Il sottocomitato è composto di rappresentanti delle Parti.

Previo accordo di entrambe le Parti, è possibile ricorrere, ove necessario, ad esperti in riferimento a punti specifici all'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato è presieduto alternativamente dalle Parti, conformemente alle norme in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione[4].

Articolo 5

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato; tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono loro trasmesse.

Articolo 6

Il sottocomitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle Parti.

Quando una Parte chiede di riunire il sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi, previo accordo di entrambe le Parti.

Prima di ogni riunione, il presidente è informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno entro tempi più brevi.

---

[4] GU L 297 del 18.11.1999, pag. 38.

Articolo 8

Durante le riunioni, il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più settori enumerati all'articolo 1.

Articolo 9

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Articolo 10

Per ciascuna riunione, viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.